

Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA)

del 2 novembre 1994 (Stato 1° gennaio 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 11 della legge federale del 21 giugno 1991¹ sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA),

ordina:

Capitolo 1: Prestazioni finanziarie della Confederazione

Sezione 1: Disposizione generale²

Art. 1³

Sono accordate indennità⁴ se:

- a. il Cantone partecipa alle misure in maniera adeguata;
- b. le misure sono necessarie nel pubblico interesse, nonché coordinate con i pubblici interessi di altri settori;
- c. le misure si basano su una pianificazione razionale;
- d. le misure soddisfano le esigenze tecniche, economiche ed ecologiche;
- e. sono soddisfatte le altre condizioni poste dal diritto federale;
- f. la manutenzione successiva è garantita.

RU 1994 2502

¹ RS 721.100

² Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

³ Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

⁴ Nuova espr. giusta il n. 1 dell'all. all'O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 2:⁵ Misure

Art. 2⁶ Indennità⁷

¹ Le indennità per le opere d'ingegneria idraulica, lo spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati nonché l'allestimento della documentazione di base sui pericoli sono di norma accordate globalmente. L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e il Cantone interessato ed è stabilito in base:⁸

- a. al potenziale di pericolo e di danno;
- b. all'entità e alla qualità delle misure e della pianificazione.

² Le indennità possono essere accordate nel singolo caso se le misure:

- a. costano più di 5 milioni di franchi;
- b. interessano più di un Cantone o riguardano le acque sui confini nazionali;
- c. riguardano zone protette od oggetti registrati in inventari nazionali;
- d. richiedono una valutazione tecnica particolarmente complessa o specifica a causa delle possibili alternative o per altri motivi; oppure
- e. non erano prevedibili.

³ I contributi ai costi delle misure secondo il capoverso 2 sono compresi tra il 35 e il 45 per cento e sono stabiliti in base:

- a. al potenziale di pericolo e di danno;
- b. al grado di attuazione di un esame completo dei rischi;
- c. all'entità e alla qualità delle misure e della pianificazione.

⁴ Qualora un Cantone debba adottare misure di protezione straordinarie e particolarmente onerose, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo, il contributo della Confederazione secondo il capoverso 3 può, in via eccezionale, essere aumentato sino a un massimo del 65 per cento dei costi delle misure.

⁵ Non è accordata alcuna indennità per:

⁵ Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427).

- a.⁹ misure necessarie per proteggere costruzioni e impianti che al momento della loro realizzazione:
 1. sono stati edificati in zone già delimitate quali pericolose o in regioni notoriamente pericolose, e
 2. non erano necessariamente legati a tale ubicazione;
- b. misure volte a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci e sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti.

Art. 2a¹⁰ Costi computabili

¹ Per le indennità di cui all'articolo 2 capoversi 1 e 2 sono computabili unicamente i costi effettivamente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile. Vi rientrano le spese per la progettazione, l'acquisto del terreno, l'esecuzione e la terminazione.

² Non sono computabili in particolare le tasse e le imposte nonché i costi che possono essere addossati a terzi che, in modo determinante, sono usufruttuari o responsabili di danni.

Art. 3¹¹

Sezione 3: Procedura per la concessione di indennità¹²

Art. 4¹³ Domanda

¹ Il Cantone inoltra la domanda di indennità globali all'UFAM¹⁴.

² La domanda deve contenere informazioni concernenti:

- a. gli obiettivi programmatici da raggiungere;

⁹ Nuovo testo giusta il n. 13 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 427).

¹⁰ Introdotto dal n. 13 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 427).

¹¹ Abrogato dal n. 1 dell'all. all'O del 4 mag. 2011, con vefetto dal 1° giu. 2011 (RU **2011** 1955).

¹² Nuovo testo giusta il n. 19 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

¹³ Nuovo testo giusta il n. 19 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

¹⁴ Nuova espr. giusta il n. 13 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 427). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

- b. le misure probabilmente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e la relativa esecuzione;
- c. l'efficacia delle misure.

³ Nel caso delle misure di portata intercantonale, i Cantoni garantiscono il coordinamento delle domande con i Cantoni interessati.

Art. 5¹⁵ Accordo programmatico

¹ L'UFAM stipula l'accordo programmatico con l'autorità cantonale competente.

² Oggetto dell'accordo programmatico sono in particolare:

- a. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente;
- b. la prestazione del Cantone;
- c. i sussidi della Confederazione;
- d. il controlling.

³ L'accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.

⁴ L'UFAM emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l'oggetto dell'accordo programmatico.

Art. 6¹⁶ Pagamento

Le indennità e gli aiuti finanziari globali sono pagati a rate.

Art. 7¹⁷ Rendicontazione e controllo

¹ Il Cantone presenta ogni anno all'UFAM un rapporto sull'impiego delle indennità e degli aiuti finanziari globali.

² L'UFAM controlla a campione:

- a. l'esecuzione delle singole misure conformemente agli obiettivi programmatici;
- b. l'impiego dei sussidi federali versati.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 8¹⁸ Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

¹ L'UFAM sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:

- a. non adempie all'obbligo di rendicontazione (art. 7 cpv. 1);
- b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.

² Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione è stata eseguita solo parzialmente, l'UFAM ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

³ Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordate indennità sono sottratti al loro scopo, l'UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.

⁴ Se le lacune non sono colmate o la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è retta dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 1990¹⁹ sui sussidi (LSu).

Art. 8a²⁰**Sezione 4: Procedura per la concessione di indennità²¹****Art. 9²²** Domanda

¹ Il Cantone inoltra all'UFAM la domanda di indennità nel singolo caso.

² L'UFAM emana direttive relative alle informazioni e ai documenti riguardanti la domanda.

Art. 10²³ Concessione e pagamento dei contributi

¹ L'UFAM fissa l'ammontare dell'indennità o dell'aiuto finanziario mediante decisione o stipula a tal fine un contratto con il Cantone.

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

¹⁹ RS **616.1**

²⁰ Introdotto dal n. I 61 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell'Amministrazione federale (RU **1996** 2243). Abrogato dal n. I 3 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 427).

²¹ Introdotto dal n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

²² Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

²³ Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

¹bis L'UFAM, d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, decide la concessione di indennità superiori a 10 milioni di franchi.²⁴

² L'UFAM paga i sussidi a seconda dello stato di avanzamento del progetto.

Art. 11²⁵ Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

¹ Se, nonostante un'intimazione, la misura per la quale sono stati accordati un'indennità o un aiuto finanziario non è stata eseguita o è stata eseguita dal Cantone solo in modo parziale, l'indennità o l'aiuto finanziario non sono versati o sono ridotti.

² Se sono stati pagate indennità e il Cantone, nonostante un'intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo parziale, la restituzione è retta dall'articolo 28 LSu²⁶.

³ Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordate indennità sono sottratti al loro scopo, l'UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.

⁴ Se la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è retta dall'articolo 29 LSu.

Art. 12²⁷ Rendicontazione e controllo

Per la rendicontazione e il controllo si applica per analogia l'articolo 7.

Art. 13 a 15²⁸

²⁴ Introdotta dal n. I 3 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 427).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

²⁶ RS **616.1**

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

²⁸ Abrogati dal n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

Capitolo 2: Vigilanza della Confederazione

Art. 16 Preavviso relativo a misure di protezione contro le piene

¹ I Cantoni, prima di decidere su misure edilizie per la protezione contro le piene in virtù dell'articolo 3 capoverso 2 della legge, sottopongono il progetto, fatta eccezione per le misure che non richiedono spese particolari, all'UFAM per preavviso.²⁹

² Devono tuttavia essere obbligatoriamente sottoposti per preavviso i progetti che:

- a. riguardano le acque sui confini nazionali;
- b. hanno ripercussioni sulla protezione contro le piene di altri Cantoni o di Stati esteri;
- c. richiedono un esame dell'impatto sull'ambiente; oppure
- d. riguardano zone protette od oggetti registrati in inventari nazionali.

³ Nel caso di altre misure di protezione contro le piene, i Cantoni possono chiedere il preavviso dell'UFAM.

⁴ Il preavviso dell'UFAM può pure fornire indicazioni sul principio e l'ammontare approssimativo di un'eventuale indennità.

Art. 17 Documenti

¹ Ai fini del preavviso, i Cantoni inoltrano all'UFAM i seguenti documenti:

- a. una descrizione particolareggiata del progetto inclusi i piani;
- b. il preventivo e la ripartizione dei costi;
- c. un compendio della situazione di pericolo naturale esistente, dei possibili danni e degli obiettivi di protezione prefissati;
- d. i risultati degli accertamenti relativi alla necessità di misure edilizie nonché alle loro ripercussioni;
- e. l'eventuale rapporto relativo all'impatto sull'ambiente; e
- f. indicazioni sulla compatibilità con il piano direttore e d'utilizzazione.

² L'UFAM può richiedere altri documenti.

Art. 18 Preavviso in merito ad altre misure

I servizi federali che prevedono misure le quali influiscono in modo considerevole sul deflusso di acque, sul trasporto di sostanze solide o sulla dinamica dei deflussi, segnatamente sull'altezza al colmo di piena, o che partecipano al loro finanziamento, chiedono il preavviso dell'UFAM prima di prendere una decisione.

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 18a³⁰ Divieto di misure pericolose

L'UFAM può vietare l'adozione di misure che minacciano la protezione contro le piene o esigere la loro revoca.

Capitolo 3: Esecuzione**Sezione 1: Esecuzione da parte della Confederazione****Art. 19** Promovimento

L'UFAM promuove la formazione e il perfezionamento professionale delle persone responsabili della protezione contro le piene.

Art. 20 Direttive

L'UFAM emana direttive segnatamente in materia di:

- a.³¹ esigenze e misure per la protezione contro le piene;
- b. allestimento di catasti di carte dei pericoli; e
- c. allestimento del conteggio riguardante indennità.

Art. 20a³² Geoinformazione

L'UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008³³ sulla geoinformazione.

Sezione 2: Esecuzione da parte dei Cantoni**Art. 21³⁴** Regioni pericolose e spazio riservato alle acque

¹ I Cantoni designano le regioni pericolose.

2 ...³⁵

³⁰ Introdotta dal n. 5 dell'all. all'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (RU 2000 243).

³¹ Nuova testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

³² Introdotta dal n. 4 dell'all. 2 all'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809).

³³ RS 510.620

³⁴ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 5 all'O del 28 nov. 1998 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2863).

³⁵ Abrogata dal n. 1 dell'all. all'O del 4 mag. 2011, con effetto dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

³ Nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle loro altre attività d'incidenza territoriale tengono conto delle regioni pericolose e dello spazio riservato alle acque secondo l'articolo 36a della legge federale del 24 gennaio 1991³⁶ sulla protezione delle acque.³⁷

Art. 22 Sorveglianza

I Cantoni esaminano periodicamente la situazione di pericolo delle acque nonché l'efficacia delle misure prese per la protezione contro le piene.

Art. 23 Manutenzione

I Cantoni provvedono alla necessaria manutenzione delle acque svolta nell'interesse della protezione contro le piene. Ciò facendo, tengono conto delle esigenze ecologiche.

Art. 24 Sistemi d'allarme

I Cantoni provvedono alla realizzazione e all'esercizio dei sistemi d'allarme necessari per garantire la sicurezza di centri abitati e vie di comunicazione dai pericoli delle acque.

Art. 25 Disposizioni esecutive

I Cantoni emanano le disposizioni esecutive entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge.

Capitolo 4: Studi di base

Art. 26 Studi di base della Confederazione

¹ L'UFAM rileva i dati riguardanti la protezione delle piene. In particolare rileva i profili dei corsi d'acqua.

² L'UFAM rileva i dati idrologici fondamentali; appronta e gestisce le necessarie stazioni di misurazione. Per quanto consentito dalla sua attività, esso può effettuare lavori idrologici per conto di autorità, società e privati fatturando i costi.³⁸

³ L'UFAM coordina gli inventari dei Cantoni riguardanti opere e installazioni importanti in materia di sicurezza contro le piene.

³⁶ RS **814.20**

³⁷ Nuova testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU **2011** 1955).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (RU **2000** 243).

⁴ Tiene un inventario relativo alle misure di protezione contro le piene cui la Confederazione partecipa finanziariamente.

⁵ Analizza gli eventi dannosi di importanza nazionale.³⁹

Art. 27 Studi di base dei Cantoni

¹ I Cantoni elaborano i documenti di base per la protezione dalle catastrofi naturali. Essi:⁴⁰

- a.⁴¹ tengono inventari riguardanti opere e installazioni importanti in materia di sicurezza contro le piene (catasto delle opere di protezione);
- b.⁴² documentano gli eventi dannosi (catasto degli eventi) e, se necessario, analizzano gli eventi dannosi di maggiore entità;
- c.⁴³ allestiscono carte dei pericoli e pianificazioni d'emergenza in caso di eventi dannosi e le aggiornano periodicamente;
- d. rilevano lo stato delle acque e la loro evoluzione; e
- e.⁴⁴ ...
- f. approntano e gestiscono le stazioni di misurazione necessarie nell'interesse della protezione contro le piene.

² Tengono conto dei lavori e delle direttive tecniche realizzati dalla Confederazione.

³ Su richiesta, mettono i dati a disposizione dell'UFAM e li rendono accessibili al pubblico in forma adeguata.⁴⁵

³⁹ Introdotto dal n. 13 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 427).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. 13 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 427).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. 13 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 427).

⁴² Nuovo testo giusta il n. 13 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 427).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. 13 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 427).

⁴⁴ Abrogata dal n. 13 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 427).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 2 all'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2809).

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 28 Abrogazione del diritto vigente

Il regolamento d'esecuzione dell'8 marzo 1879⁴⁶ per la legge federale del 22 giugno 1877 sulla polizia delle acque nelle regioni elevate è abrogato.

Art. 29 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 1994.

⁴⁶ [RU 1979 3, 1985 685 n. I 17 all. n. 2]

